

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 911**

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

28/04/2024 - 05:56

# Indice

1. DDL S. 911 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 911 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	13
1.3.1. Sedute .....	14
1.3.2. Resoconti sommari .....	15
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) .....	16
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024 .....	17
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 47 (pom.) del 27/02/2024 .....	26
1.3.2.1.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024 .....	27
1.4. Trattazione in consultiva .....	62
1.4.1. Sedute .....	63
1.4.2. Resoconti sommari .....	64
1.4.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	65
1.4.2.1.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 09/01/2024 ..	66
1.4.2.1.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024 ..	72
1.4.2.1.3. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024 ..	74
1.4.2.1.4. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 138 (ant.) del 28/02/2024 ..	81
1.4.2.1.5. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140 (ant.) del 05/03/2024 ..	89

## **1. DDL S. 911 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 911

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 911

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIRONI**, **DI GIROLAMO** e **PATUANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

Onorevoli Senatori. - Sono davvero troppi anni che per vari motivi si sta rinviando l'approvazione della legge sulla rigenerazione urbana. Questa rappresenta un elemento essenziale per la qualità delle nostre aree urbanizzate ed è legata al presupposto imprescindibile di evitare il consumo di nuovo suolo per arginare la cementificazione e per rinaturalizzare un territorio ormai troppo impermeabilizzato, al fine di garantire una tutela e una rigenerazione non solo ambientale, ma anche sociale. Nell'ambito della materia del governo del territorio, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo costituiscono gli strumenti finalizzati sia alla promozione di politiche urbane e territoriali integrate e sostenibili, orientate al perseguimento della salvaguardia e al ripristino delle funzioni ecosistemiche del suolo, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché alla coesione sociale, sia al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica di strumenti necessari per conseguire, entro il 2050, l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo.

Il presente disegno di legge si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate edificate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, senza impermeabilizzazione e senza consumo di nuovo suolo;
- b) aumentare la superficie permeabile del suolo nel tessuto urbano, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica, mediante il riuso e la riqualifica dell'edificato esistente, la deimpermeabilizzazione, la rinaturalizzazione, la conservazione delle aree verdi e permeabili esistenti, anche ai fini di incrementare l'assorbimento di CO<sub>2</sub> e di consentire l'infiltrazione delle acque;
- c) nell'ambito del governo del territorio e della rigenerazione urbana, favorire il riequilibrio ambientale e la sostenibilità ecologica incrementando la presenza di aree di verde profondo, il rimboschimento, la biodiversità negli ambiti urbani;
- d) mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi nelle città per prevenire il dissesto idrogeologico e per ridurre il fenomeno delle isole di calore, anche intervenendo con soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per l'efficientamento energetico e per la sicurezza sismica;
- e) privilegiare interventi di densificazione urbana per il miglioramento della fruizione dei servizi pubblici, anche allo scopo di ridurre al minimo la impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo;
- f) nell'ambito del governo del territorio, associare al criterio del « saldo zero » del consumo di suolo, quelli del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemiche, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, deimpermeabilizzazione e bonifica del suolo già consumato;

- g) innalzare il livello della qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con servizi di prossimità, integrando funzionalmente aree a verde profondo e spazi naturali, residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al lavoro comune, cosiddetto *coworking*, e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, senza consumo netto di suolo e impermeabilizzazione;
- h) tutelare i centri storici e i siti di interesse culturale, ambientale e paesaggistico nelle peculiarità identitarie, dalle distorsioni causate dall'incontrollata speculazione edilizia, dalla pressione turistica, dall'abbandono;
- i) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali, senza consumo netto di suolo e impermeabilizzazione;
- j) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale, privilegiando il riutilizzo di edifici abbandonati e di aree dismesse e senza consumo netto di suolo e impermeabilizzazione;
- k) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;
- l) valorizzare le discipline regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana, se coerenti con i principi della presente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.

Nella pianificazione riguardante la riqualificazione urbana occorre aver ben chiara la « gerarchia del consumo di suolo », dando priorità al riutilizzo di terreni già consumati e impermeabilizzati, anche attraverso iniziative di regolamentazione e graduale abolizione degli incentivi finanziari contrari a questa gerarchia. E' importante prevedere disposizioni per la rendicontazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi relativi alla riduzione del consumo di suolo su scala sia locale, sia nazionale, introducendo metodologie che consentano il loro monitoraggio e il loro bilancio. Gli interventi volti alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate si potranno assicurare attraverso progetti e strumenti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sulla bonifica, sul riuso, nonché sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo, sulla riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione di aree verdi pedonalizzate, di percorsi ciclabili, di aree naturalistiche, di aree per agricoltura e forestazione urbana e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti, della vivibilità e salubrità degli spazi urbani pubblici; negli interventi di rigenerazione urbana dovranno essere garantiti elevati *standard* di qualità, di sicurezza sismica, di minimo impatto ambientale e paesaggistico, nonché, in particolare, di tutela delle aree verdi esistenti con un miglioramento dell'efficienza energetica e idrica, una riduzione delle emissioni inquinanti e un obbligo alla realizzazione di superfici filtranti, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso specifici bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e partecipazione dei cittadini.

Nel rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, del principio di correzione dei danni inferti all'ambiente e delle loro cause, nonché del principio « chi inquina paga », si dovranno prevedere finanziamenti statali e regionali ai comuni, singoli o associati, per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, oltreché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate, e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, a esclusione delle aree coperte da foreste, come definite dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Nel percorso volto al raggiungimento di queste finalità occorrerà tenere in considerazione e fare riferimento all'indicatore della impronta di carbonio (*carbon footprint*) che permette di valutare e quantificare gli impatti emissivi in termini di CO<sub>2</sub> equivalente nell'ambito delle politiche di settore al

fine di garantirne l'alto livello di sostenibilità ambientale. Occorrerà prevedere una campagna di educazione ambientale finalizzata ad accrescere, nella vita quotidiana dei cittadini e della politica, la consapevolezza dell'importanza del suolo quale capitale naturale limitato e non rinnovabile e del ruolo strategico che svolge nella bioeconomia sostenibile e circolare e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Purtroppo assistiamo inerti al susseguirsi, con un ritmo sempre più incalzante, di eventi atmosferici abnormi che stanno diventando ordinari e che cagionano gravi danni soprattutto laddove il suolo è maggiormente cementificato e impermeabilizzato. Il consumo di suolo in Italia continua, invece, la sua inesorabile marcia distruttiva al ritmo di una media di 19 ettari al giorno, 2 metri quadrati al secondo, con punte altissime soprattutto nel nord Italia, non a caso proprio in quelle regioni maggiormente colpite dalle alluvioni. Un suolo cementificato trattiene e restituisce calore rendendo l'ambiente urbano malsano e contribuendo al fenomeno delle isole di calore. Per affrontare consapevolmente e seriamente il tema della necessità di tutelare il suolo, anche attraverso la rigenerazione urbana, ambientale e sociale, occorre ricostruire una solida e preparata sensibilità ecologica e politica. La politica deve riuscire a rappresentare questa urgente questione ambientale e a dare delle risposte, proponendo soluzioni efficaci ed efficienti.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 individua l'ambito della legge e le sue finalità.

L'articolo 2 elenca le definizioni.

All'articolo 3 si introducono criteri e modalità per monitorare il consumo di suolo precisando che i dati del monitoraggio devono essere pubblicati e resi disponibili. La visibilità e la conoscibilità devono essere garantite al fine di evitare che il cittadino « non addetto ai lavori » possa non essere aggiornato. L'articolo 4, rubricato « attività di pianificazione territoriale di rigenerazione urbana e divieto di consumo di nuovo suolo », precisa che non è consentito il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti (comma 1). Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome adeguino le loro pianificazioni, fermo restando il pregresso, a tali principi. La pianificazione, a qualunque livello, deve tener conto delle finalità e delle disposizioni della presente proposta di legge e del processo di adeguamento della propria pianificazione, per la quale ciascuna amministrazione fornisce dati specifici (comma 3). Al comma 4 si prevede che, ove non fosse possibile il riuso o la rigenerazione del suolo, ogni occupazione del suolo deve essere motivata. In ogni caso l'occupazione di suolo libero impone il ripristino a usi permeabili di aree di pari superficie urbanizzate e impermeabilizzate, precisando che non costituiscono strumento di compensazione ecologica il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, né gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurino continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre. Al comma 5, con riferimento all'obbligo di non consumare nuovo suolo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare contenziosi, resta ferma la modifica da parte degli enti locali dell'attuazione dei correnti strumenti di programmazione. Al comma 6 si prevede che i comuni debbano censire annualmente le aree non edificabili, per ragioni di sicurezza, di tutela paesaggistica o ambientale, e pubblicare i dati relativi all'eventuale consumo di suolo. Si introduce, altresì, l'obbligo per i comuni di indicare nei propri bilanci il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici, per ogni ettaro di suolo consumato. Non meno rilevante è, al comma 7, il richiamo ai principi di perseguimento e tutela dell'interesse pubblico, buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, al fine di escludere che dietro talune scelte si celino interessi illegittimi e di evitare il rischio che non venga riconosciuto il diritto di accesso a ogni informazione sul consumo di suolo.

L'articolo 5 introduce il censimento degli immobili non utilizzati o abbandonati e si estende sia alle aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica, sia a quelle in prossimità dei corpi idrici, sia quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché alle fasce costiere. Il censimento è importante ai fini della verifica di quanto sia possibile usare o rigenerare. I dati devono essere resi pubblici indicando quanto suolo è stato consumato in ciascuna di queste aree. Inoltre, se il comune non censisce



gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati (il dato è utile per verificare quanto sia possibile riusare o rigenerare), dopo la diffida da parte della regione, allo stesso comune sarà impedito realizzare interventi edificatori comportanti consumo di suolo, anche parziale. La precisazione è di rilievo e di impatto in quanto il comune pagherebbe un caro prezzo per la propria eventuale inadempienza.

Col combinato disposto degli articoli 5, comma 4, e 6, comma 1, del presente disegno di legge, si propone un meccanismo trasparente per evidenziare nel bilancio ecologico dei comuni, la quantificazione in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*) del costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato, da un lato, e la superficie urbanizzata o urbanizzabile ridestinata a superficie agricola, dall'altro. Il risultato del bilancio ecologico sarà utile anche al fine di indirizzare la ripartizione di un fondo ad hoc, di incentivi e finanziamenti.

L'articolo 6 prevede e disciplina, altresì, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge detta disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, bene comune e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle acque.

2. In attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell'ordinamento europeo, la presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) riutilizzare e rigenerare il suolo edificato;
- b) evitare e residualmente compensare l'impermeabilizzazione del suolo;
- c) tutelare e salvaguardare il suolo arrestando il degrado ecosistemico del territorio, aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse e contrastando la desertificazione;
- d) tutelare le aree naturali e rinaturalizzate esistenti contribuendo a mantenere gli ecosistemi e a migliorarne il suolo e la sua qualità;
- e) salvaguardare la biodiversità e le funzioni eco-sistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo e preservando quelle esistenti;
- f) realizzare l'inclusione sociale;
- g) sensibilizzare i cittadini al valore ambientale, sociale ed economico del suolo e ai rischi legati al suo irresponsabile utilizzo;
- h) assicurare lo sviluppo sostenibile.

### Art. 2.

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) « rigenerazione urbana »: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani e infrastrutturali su aree costruite e su complessi edilizi che non determinano consumo ed impermeabilizzazione di suolo, generate da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socioeconomici, tecnologici, ambientali e culturali e progettate in base a criteri che utilizzano metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, assicurando un « saldo zero » di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché

l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

b) « suolo »: ecosistema essenziale e complesso, formato da uno spessore vitale e variabile che costituisce una risorsa non rinnovabile ed è sede di servizi ecosistemici;

c) « ecosistema »: insieme delle comunità di organismi viventi e vegetali che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico;

d) « servizi ecosistemici »: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale);

e) « consumo di suolo »: variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale (suolo consumato), con la distinzione fra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile);

f) « consumo di suolo netto »: incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;

g) « suolo consumato »: quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione);

h) « copertura artificiale del suolo »: parte delle aree urbane e suburbane, dove sono presenti infrastrutture, costruzioni e altre coperture artificiali che hanno modificato e influenzato il paesaggio, inclusi anche gli insediamenti, le infrastrutture e le costruzioni in aree non urbane;

i) « impermeabilizzazione (*soil sealing*) »: parte della copertura artificiale del suolo dove gli interventi di copertura permanente del terreno con materiale artificiale sono tali da eliminarne o ridurne la permeabilità;

l) « degrado del suolo »: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici principalmente a causa dell'attività dell'uomo;

m) « bilancio ecologico »: differenza tra la superficie agricola trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola;

n) « compensazione ecologica »: intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione;

o) « beni comuni »: beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona umana, considerata sia come singolo che come membro della comunità, ovvero sottratti alla loro funzione sociale di soddisfacimento dei bisogni della collettività e ricondotti dall'ordinamento nella proprietà pubblica in base alla divisione principale tra beni in commercio e beni fuori commercio, cioè beni inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili;

p) « impronta di carbonio »: cosiddetta *carbon footprint*, misura che esprime il totale delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione della materia prima al suo smaltimento;

q) « area a verde profondo »: area di terreno storicamente non smosso, non di risulta e non compattato, naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque

profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;

r) « verde pensile »: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema;

s) « invarianza idraulica »: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

t) « dissesto idrogeologico »: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni.

Art. 3.

*(Monitoraggio)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità per il monitoraggio del consumo di suolo, nonché i soggetti pubblici a cui sono demandati i compiti di controllo e monitoraggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, ed è sottoposto a verifica ogni tre anni, tenuto conto dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto.

3. Ai fini del monitoraggio, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome è garantito l'accesso diretto ai dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante ai fini della presente legge.

4. I dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili, entro il 30 giugno dell'anno successivo, sui canali *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'ISPRA e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, in apposita sezione denominata « monitoraggio del consumo di suolo », sia in forma aggregata riferiti all'intero territorio nazionale, sia in forma disaggregata suddivisi per regione, provincia e comune.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*(Attività di pianificazione territoriale di rigenerazione urbana e divieto di consumo di nuovo suolo)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

2. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui alla presente legge, adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro i successivi centottanta giorni, i comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, nonché delle ulteriori disposizioni regionali, e motivano la necessità di consumo di nuovo suolo a causa dell'insostenibilità

tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse. I comuni informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo di suolo netto.

4. L'occupazione di suolo libero è, in ogni caso, condizionata dal contemporaneo ripristino ad usi permeabili di aree di pari superficie urbanizzate e impermeabilizzate ovvero dalla compensazione ecologica, cui può ricorrersi in via residuale se esclusa la possibilità di evitare l'intervento nonché di mitigarlo. Non sono considerati strumento di compensazione ecologica il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, né gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre.

5. Sono fatti salvi i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge o rispetto ai quali vi sia comunque stata una manifestazione di volontà rispetto alla loro attuazione, a esclusione di quelli programmati in zone soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero in zone, ancorché non mappate, che negli ultimi dieci anni sono state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti. Sono, inoltre, fatti salvi i procedimenti in corso o approvati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge relativi a titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi a oggetto il consumo di suolo inedito, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

6. I comuni censiscono, annualmente, le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati, con indicazione dei dati di consumo di suolo all'interno delle predette aree, pubblicandoli, entro il 31 marzo dell'anno successivo, nei propri siti *internet* istituzionali. I comuni indicano nei propri bilanci il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici, per ogni ettaro di suolo consumato.

7. Nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione.

8. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

*(Priorità del riuso e della rigenerazione urbana)*

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni volte a orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana e all'esecuzione, da parte dei comuni medesimi, del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, senza che le regioni abbiano adottato le deliberazioni di loro competenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

4. Ogni anno, i comuni redigono il bilancio ecologico in cui annotano le voci relative al controvalore economico della perdita o dell'acquisizione ecosistemica di suolo misurato in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*).

5. I comuni censiscono annualmente gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o

abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati pubblicandoli entro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti *internet* istituzionali.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 5, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali senza che il comune abbia ottemperato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

7. Nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori comportanti consumo di suolo anche parziale. Il divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, anche in mancanza di diffida da parte della regione.

Art. 6.

*(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

2. Agli oneri derivati dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana e sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo di suolo netto o di impermeabilizzazione intendono:

a) realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale o seminaturale, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate;

b) migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri e inclusivi;

c) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

d) consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

4. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ( [n. 106](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che, con riferimento agli obiettivi dell'intervento, nell'allegata analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) si evidenzia che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 2021, sono state rilevate alcune difficoltà operative dovute essenzialmente al riparto delle competenze tra le Autorità di sistema portuale e le Autorità marittime. Con il provvedimento in esame si è quindi provveduto a fornire una soluzione a tale circostanza, modificando anche alcune disposizioni per un migliore allineamento con gli obiettivi della direttiva, e a correggere alcuni errori materiali.

Lo schema si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, apporta alcune modifiche alle definizioni.

In particolare, esso rivede la definizione di "rifiuti delle navi", al fine di includervi anche i sedimenti, e quella di "sufficiente capacità di stoccaggio", introducendo il riferimento al metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento le navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile e prevede che solo le navi militari da guerra e ausiliarie aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate si conformino alla disciplina del decreto legislativo n. 197 in materia di conferimento dei rifiuti, alla luce di un emanando decreto ministeriale.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che i gestori degli impianti portuali di raccolta possano sottoscrivere accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.

Esso prevede inoltre che debba essere garantita la conformità degli impianti portuali alle disposizioni

in materia di salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta.

Il comma 2 prevede che i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti siano sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale e assicura che le informazioni relative ai piani medesimi vadano ad alimentare l'archivio GISIS e il sistema SafeSeaNet.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche volte a identificare con chiarezza i soggetti competenti a porre in essere gli adempimenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo n. 197 del 2021, in materia di conferimento dei rifiuti delle navi.

In particolare, i commi 1 e 2 chiariscono che l'Autorità competente ai fini degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

Il comma 3 prevede invece che le tariffe a carico delle navi relative ai costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti siano determinate dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti, sentita le Autorità marittime.

Inoltre, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, si prevede che vengano identificati adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.

Il comma 4 chiarisce che l'Autorità competente ai fini dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

L'articolo 4, al comma 1, precisa che - fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto - agli oneri derivanti dalle attività ispettive si provvede mediante le risorse di bilancio già stanziato per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il comma 2 chiarisce che le ispezioni si svolgono nei confronti delle navi che fanno scalo nei porti nazionali.

I commi 3 e 4 precisano il riparto di competenze in materia di attività di comunicazione e di registrazione delle ispezioni.

Il comma 5 chiarisce che la competenza per la trasmissione dei dati alla Commissione europea spetta al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( [n. 109](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che consta di quattro articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021. Oltre ad aggiornare una serie di espressioni lessicali e di riferimenti normativi e a chiarire i soggetti destinatari di varie disposizioni, sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni.

Il comma 1 estende ulteriormente l'oggetto del Testo unico. Il decreto legislativo n. 208 del 2021 aveva già ricompreso, accanto ai tradizionali servizi di media audiovisivi e radiofonici, i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Lo schema in esame riconduce ora al Testo unico anche i servizi di piattaforma per la condivisione di audio o di audio e video.

Il comma 2 chiarisce che coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana sono, oltre al fornitore, tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici.

Il comma 3 interviene sulle definizioni, tra l'altro introducendo le nuove definizioni di "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio", "fornitore di servizi di media radiofonici a

carattere comunitario su base nazionale o locale" e "spot di televendita".

Il comma 4 inserisce tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia il "contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizioni della Nazione (*cancel culture*)".

Il comma 5 interviene sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, eliminando il divieto per uno stesso soggetto e per soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento di essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale. La relazione illustrativa chiarisce che tale eliminazione è stata inserita in coerenza con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 208 del 2021, che ha soppresso il divieto di titolarità congiunta dell'autorizzazione alla fornitura di media audiovisivi lineari su scala nazionale e su scala locale, su frequenze terrestri.

Il comma 7 sostituisce il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori con un nuovo comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale.

Il comma 8 prevede che l'attività di operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale sia oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche.

I commi 15, 17 e 18 apportano alcune modifiche alla disciplina, rispettivamente, dei trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso, della diffusione di programmi in contemporanea e della ripetizione di palinsesti radiotelevisivi.

Il comma 23 modifica la disciplina della rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio, individuando compiutamente il titolare che ha diritto a chiedere la rettifica di determinati contenuti, e cioè colui che subisce la diffusione di proprie immagini o l'attribuzione di atti, pensieri o dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Il comma 25 apporta alcune modifiche alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, chiarendo, tra l'altro, che i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un codice di autoregolamentazione e tutela dei minori.

Il comma 26 interviene sull'articolo 38 del Testo unico, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, espungendo tutti i riferimenti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Il comma 28 chiarisce che l'articolo 40 del Testo unico, in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, si applica anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti.

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del Testo unico, che dettano disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema del decreto legislativo n. 208. I due articoli in questione vengono dunque integralmente sostituiti con alcune modifiche, tra cui l'estensione ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.

Il comma 33 modifica l'articolo 45 del Testo unico, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, al fine di eliminare un riferimento temporale superato e di chiarire il novero dei destinatari.

Il comma 35 modifica la disciplina della gestione dello spettro elettromagnetico e della pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre.

In primo luogo, si prevede che ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applichi il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si attribuisce poi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'AGCOM, la definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale.

Si introducono infine due nuovi commi. Il primo disciplina la materia della esenzione dai contributi

per gli operatori radiofonici digitali e prevede che i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non siano dovuti per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'AGCOM n. 286/22/CONS.

Il secondo regola il regime di esenzione dei diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Il comma 37 sostituisce integralmente gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema di decreto legislativo n. 208.

Tali articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta.

Con l'occasione, vengono apportate alcune modifiche, finalizzate, in particolare, ad eliminare la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal Testo unico, nonché di aumentarne la percentuale prevista. La relazione illustrativa chiarisce che, così facendo, sono eliminate le incertezze sul regime degli obblighi previsto a carico dei fornitori per la promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti, a vantaggio di un sistema applicativo cristallizzato nell'adozione di una soglia fissa.

Viene inoltre aumentata dal 50 al 60 per cento la sottoquota riferita alle opere espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni, al fine di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva.

Il comma 39 interviene sull'articolo 67 del Testo unico, che disciplina le sanzioni di competenza dell'AGCOM, precisando il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento e chiarendo che, in caso di contrasto, le disposizioni sanzionatorie di cui al regolamento europeo 2022/2065 prevalgono su quelle contenute nel Testo unico.

Il comma 40 interviene invece sulle sanzioni di competenza del MIMIT, razionalizzando il funzionamento del meccanismo di riduzione di un decimo previsto dall'articolo 68 del Testo unico.

Il comma 41 chiarisce che le disposizioni del Testo unico non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento europeo sui servizi digitali.

L'articolo 2 reca modificazioni di carattere formale al Testo unico.

L'articolo 3 dispone due abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 911 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il presidente **FAZZONE** (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Rosso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 911.

L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, prevedendo, tra l'altro, che, con decreto ministeriale, siano stabiliti i criteri e le modalità per il monitoraggio e siano individuati i soggetti pubblici a cui sono demandati i relativi compiti. Il decreto è sottoposto a verifica

ogni tre anni, tenuto conto dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto.

L'articolo 4 introduce il divieto di consumare o impermeabilizzare nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso, stabilendo che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Entro i successivi centottanta giorni, i comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni del provvedimento in esame, nonché delle ulteriori disposizioni regionali, e motivano la necessità di consumo di nuovo suolo a causa dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse. I comuni informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo di suolo netto. L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dettino disposizioni volte a orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana e all'esecuzione, da parte dei comuni medesimi, del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Ogni anno, i comuni redigono il bilancio ecologico in cui annotano le voci relative al controvalore economico della perdita o dell'acquisizione ecosistemica di suolo misurato in termini di impronta di carbonio.

I comuni devono inoltre censire annualmente gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e diffondere i dati aggiornati pubblicandoli entro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti internet istituzionali.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Le risorse sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Al fine di usufruire delle risorse di cui all'articolo in esame, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 911 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica**

(Discussione e rinvio)

Il relatore **SIGISMONDI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Ricorda che il comma 47 del suddetto articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area

non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-*bis* - inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del suddetto comma 49-*bis*, stabilendo che esso deve essere interpretato nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1º gennaio 1997.

Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, l'articolo 2 prevede che il costo dell'area - oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 - debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.

Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Il **PRESIDENTE** comunica che alle ore 14 di oggi avrà luogo l'ultima delle audizioni previste e che pertanto il seguito della discussione avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.



*ATTI DI INDIRIZZO*

**( 7-00002 ) FREGOLENT - Adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) presenta una riformulazione della proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni pervenute da alcuni colleghi e, in particolare, dai senatori Petrucci e De Priamo.

Segnala che, mentre alle premesse non sono state apportate modificazioni significative, il primo impegno è stato sostituito. Considerato, infatti, che la formulazione originaria aveva fatto insorgere in alcuni il dubbio che l'aggiornamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, da essa previsto, potesse impattare sul processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è optato per prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un tavolo che coinvolga tutti gli *stakeholder* nella ricerca di una soluzione del problema. Ciò è diventato quanto mai impellente, in quanto le due sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribadito quanto già statuito dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rischiano di creare un *vulnus* per le regioni che non sanno più cosa fare dopo che il regolamento dell'ARERA è stato smontato. Anche gli operatori hanno paura che ogni loro azione possa essere oggetto di contestazioni.

Ritiene dunque necessario che il Ministero riporti tutti i soggetti coinvolti a un tavolo per trovare una soluzione condivisa.

Il vice ministro GAVA ringrazia la senatrice Fregolent e dichiara di condividere la necessità di fare chiarezza.

Comunica di essere pronta a esprimersi sul testo originario della proposta di risoluzione ma, considerato che è appena stato depositato un nuovo testo, chiede di poter disporre di un breve lasso di tempo per poter valutare le differenze delle due versioni.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ringrazia il Governo per la disponibilità e, ritenendo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione, dichiara che non vi sono problemi a rinviare anche di una settimana, in maniera tale che anche tutti i componenti della Commissione che ancora non l'avessero fatto possano esaminare il testo.

Con l'occasione, ringrazia il Presidente e tutta la maggioranza per l'apertura e la disponibilità con cui hanno accettato di lavorare su un tema posto da una forza di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla luce del dibattito, l'esame della proposta di risoluzione in titolo verrà reinserita all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di chiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sull'atto del Governo n. 108 (Correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche), una volta che ne sarà stato avviato l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'avvio dell'esame avrà luogo la prossima settimana e che, d'intesa con il relatore Rosso, sarà eventualmente possibile svolgere le audizioni la prossima settimana stessa.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE  
PRESENTATA DALLA SENATRICE FREGOLENT**

La Commissione 8ª,  
premessi che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: "integrati, minimi e aggiuntivi";

gli impianti "minimi" sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti "minimi" e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero; nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1º maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti "minimi" da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (art. 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (art. 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, impegna il Governo:

- 1) ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo che, con ARERA e tutte le parti interessate nella gestione dei rifiuti, compresi i consorzi e i privati interessati, analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti "minimi", indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) ad esplicitare gli eventuali fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato, nell'ambito di una complessiva regia a gestione pubblica, di ampliare il proprio ambito, fino alla totale e auspicabile eliminazione del concetto stesso di impianto "minimo", pervenendo in tal modo alla piena risposta ai fabbisogni infrastrutturali dei territori, anche in considerazione del fatto che il PNRR ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di introdurre "norme finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche"; in quest'ottica, la ridefinizione del fabbisogno impiantistico da parte del Ministero dell'ambiente appare fondamentale al fine di evitare di destinare risorse del PNRR alla realizzazione di impianti non necessari.

## **1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 47 (pom.) del 27/02/2024**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

**MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024**

*Presidenza del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,10*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME, ISPRA, UNACO, CNA E CONFARTIGIANATO IMPRESE, DEL  
PROFESSOR PAOLO PILERI E DELLA PROFESSORESSA ARIANNA AZZELLINO, INTERVENUTI  
IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#) E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE  
URBANA)*

# 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 90 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, ai quali si aggiungono le riformulazioni 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 2.13 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato, e che l'emendamento 4.0.5 è stato ritirato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, che apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", che costituiscono, nel loro insieme, il Sistema nazionale delle aree naturali protette, e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 elimina il riferimento al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dal decreto

legislativo n. 281 del 1997, e apporta alcune modifiche alla disciplina della Consulta tecnica per le aree naturali.

L'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-*bis*, che disciplina il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette e definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti.

L'articolo 5 apporta modifiche conseguenti all'articolo 5 della legge parchi, espungendo i riferimenti ivi contenuti al Comitato per le aree naturali protette.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco.

Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti.

Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, disciplinando il caso di dissenso del Presidente della regione sulla terna proposta dal Ministro, nel qual caso dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. In caso di mancata intesa, viene inoltre previsto che il Ministro debba motivare l'individuazione del nominativo all'interno della terna e che, qualora invece accolga le motivazioni del dissenso espresso dalla regione, provveda a proporre una nuova terna.

Si prevede poi che la carica di Presidente sia incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici e si introduce il riferimento espresso al decreto-legge n. 293 del 1994, in materia di proroga degli organi amministrativi.

Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco).

Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la vigilanza sul rispetto di piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 siano coordinati dalla polizia ambientale regionale, ove esistente.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale.

L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 12 della legge parchi in materia di piano per il parco, la

cui adozione è demandata alla Comunità del parco. In primo luogo, ne viene ampliato il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori. Si prevede inoltre che il piano rechi l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.

Conseguentemente alla prevista soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad adottare la deliberazione mediante la quale l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco può essere affidato ad un apposito comitato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi - in materia di acquisti, espropriazioni e indennizzi - prevedendo che per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette.

L'articolo 16 introduce nella legge parchi un nuovo articolo 19-*bis*, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 modifica l'articolo 22 della legge parchi - che reca le norme quadro in materia di aree naturali protette regionali - eliminando il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevedendo che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione da parte dell'organismo di gestione del parco.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 24 della legge parchi, che disciplina l'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, sostituendo i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco e sostituendo il riferimento al Collegio dei revisori dei conti con quello al revisore unico dei conti.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 27 della legge parchi, in materia di vigilanza e sorveglianza, prevedendo, in particolare, che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali sia esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita.

L'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

Oltre ad aggiornare alcuni importi, si prevede, in primo luogo, che nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applichino le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Si prevede inoltre che siano sempre disposti il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine, e, in sede di sentenza di condanna, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

Con riferimento alle sanzioni in esame, viene poi esclusa l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Infine, si introduce un meccanismo di aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede che al disegno di legge in titolo sia abbinato il disegno di legge n. 363, recante disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'avvenuta assegnazione del disegno di legge segnalato dalla senatrice Minasi.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1028 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio 2024.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1028, che si compone di 24 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

Il Capo II è dedicato alla pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo.

L'articolo 3, recante le disposizioni generali, vieta il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e prevede che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

L'articolo 4 introduce disposizioni particolari per le opere pubbliche.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una banca dati relativa a siti contaminati, siti da bonificare e siti di interesse nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di boschi e foreste, mentre l'articolo 7 è dedicato al piano del verde e alla riforestazione urbana.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede l'adozione, da parte dei comuni, del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici garantiti sui propri territori.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 10 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, mentre l'articolo 11 disciplina il monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzate.

L'articolo 12 - in materia di funzione sociale della proprietà - definisce abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni e detta una procedura per il ripristino del decoro e della funzione sociale di tali beni.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Banca dati pedologica nazionale, mentre l'articolo 14 disciplina la pubblicazione dei dati.

Il Capo IV - che contiene gli articoli 15 e 16 - è dedicato ai compendi agricoli neo-rurali, ossia gli insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che, limitando il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 17 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo.

L'articolo 18 riconosce ai comuni una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati. nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli.

L'articolo 19 reca le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità dei dati.

L'articolo 20 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservino i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e



partecipazione.

L'articolo 21 istituisce il premio della Città ecologicamente sostenibile.

Il Capo VI - nel quale sono collocati gli articoli 22, 23 e 24 - reca disposizioni finali e norme transitorie.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1028 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [1014](#)

**G/1014/1/8**

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 2023 - legge di bilancio 2023-2026);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno

2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

*d)* prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

*e)* prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

*f)* prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

*g)* prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;

*h)* prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

*i)* prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

*j)* prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

*k)* prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

*l)* prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

*m)* prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

*n)* prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;

z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;

b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in

favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;

k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto Corso Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B - ;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

## Art. 1

### 1.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.*

### 1.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».*

### 1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e,*

ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».

#### 1.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».*

#### 1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».*

#### 1.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».*

#### 1.8 (testo 2)

[Sironi](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

#### 1.8

[Sironi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calzano-Cortina e Tirano- Bormio- Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

#### 1.9

[Sironi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità».

### **1.10 (testo 2)**

[Sironi](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

### **1.10**

[Sironi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; «dell'impronta idrica», ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino, nonché «dell'impronta ecologica» complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori sopra indicati devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

### **1.11**

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) *alla rubrica sopprimere le parole:* «in ambito stradale».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:* «ANAS S.p.A.» *aggiungere le seguenti:* «e a FERROVIENORD S.p.A.».

### **1.12**

## Misiani

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ferrovienord S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole:* «in ambito stradale».

### 1.13

#### Basso, Irto, Fina

*Alla rubrica, sostituire le parole:* «delle olimpiadi invernali» *con le seguenti:* «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

#### 1.0.1

#### Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)*

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».

#### 1.0.2

#### Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Misure in materia di sostenibilità ambientale)*

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

#### 1.0.3

#### Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Misure in materia di sostenibilità ambientale)*

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».

#### **1.0.4**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Tavolo di confronto permanente)*

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);

3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.»

#### Art. 2

#### **2.1**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **2.2**

[Misiani](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «quale soggetto autore ad ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a Ferrovienord S.p.A.».*

#### **2.3**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### **2.4**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».*

#### **2.5**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

#### **2.6 (Comitato Legislazione)**

[Versace](#), [Matera](#)



*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sostituire le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».*

## **2.7**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» sono sostituite dalle seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».*

## **2.8**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «l'Autorità di governo competente in materia di disabilità e l'Autorità di governo».*

## **2.9 (Comitato Legislazione)**

[Versace](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».*

## **2.10**

[Sironi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».*

## **2.11**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica», con le seguenti: «Autorità di Governo».*

## **2.12**

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «stradali e».*

## **2.13 (testo 2)**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

*"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.*

190.».

## 2.13

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: «5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

## 2.14

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

*«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»*

## 2.15

[Minasi, Germanà, Potenti](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nonché dell'intervento» con le seguenti: «nonché degli interventi».*

## 2.16

[Di Girolamo, Sironi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».*

## 2.17

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».*

## 2.18 (Comitato Legislazione)

[Versace, Matera](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo,*

*sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».*

## **2.19**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».*

## **2.20**

[Sironi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione»;*

*b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».*

## **2.21**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».*

## **2.22**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

## **2.23**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

## **2.24**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze».*

## **2.25**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».*

## **Art. 3**

### **3.1**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.2**

[Misiani](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di*

Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;

*b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».*

### 3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sopprimere il terzo periodo;*
- 2) *al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;*
- 3) *sopprimere l'ultimo periodo.*

### 3.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

### 3.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».*

### 3.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».*

### 3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».*

### 3.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».*

### 3.9

[Sironi](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità*

stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

### 3.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».*

#### 3.0.1

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Dopo l' articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)*

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.

2. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.

3. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.

4. Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 3-ter.**

*(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)*

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Art. 3-quater.**

*(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti ai Giochi)*

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del

decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31 o comunque comunicata allo stesso.

### **Art. 3-quinquies.**

*(Altre disposizioni)*

1. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

2. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate dalla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultanti dalle relative approvazioni, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.».

### **3.0.2**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)*

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto

del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

### 3.0.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)*

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

### 3.0.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Altre disposizioni)*

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio del medesimo, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre

2023 sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "articoli 1, 2, 3" aggiungere le seguenti: ", 3-bis".*

### 3.0.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Altre disposizioni)*

1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.

2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.

4. Le risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.».

### 3.0.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*



**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)*

1. I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore.».

**3.0.7**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)*

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinari provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.».

**3.0.8**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione

delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

### 3.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

### 3.0.10

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultanti dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

### 3.0.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)*

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di

progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.12

[Gelmetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Interventi per garantire l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità all'anfiteatro romano "Arena di Verona")*

1. Al soggetto attuatore sono destinate le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, per un importo di spesa di euro 2 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026, per interventi di qualificazione e di adeguamento volti a rimuovere le barriere architettoniche lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'Anfiteatro Romano «Arena di Verona» al fine di agevolare il collegamento pedonale per le persone disabili con mobilità ridotta.».

### 3.0.13

[Galliani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»

### 3.0.14

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.».

### 3.0.15

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2, "».

### 3.0.16

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono aggiunte le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».

### 3.0.17

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto, i procedimenti da seguire e i soggetti competenti adibiti al controllo delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto."».

#### Art. 4

### 4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

### 4.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

### 4.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

### 4.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

c) sopprimere il comma 4.

### 4.5 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di

cui al terzo periodo del presente comma».

#### 4.6

[Sironi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».*

#### 4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo», con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».*

#### 4.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 4.9

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle olimpiadi Milano Cortina, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La nuova dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è la seguente:

QUALIFICA	Nuova dotazione come da Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n°1 del 15/3/2023	Posti attualmente coperti	Posti da coprire
DIRIGENTI I FASCIA	2	0	2
DIRIGENTI II FASCIA	5	4	1
E L E V A T E PROFESSIONALITA'	7	0	7
FUNZIONARI (ex Area C)	103	34	69
ASSISTENTI (ex Area B)	12	10	2
OPERATORI (ex Area A)	3	0	3
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	132	48	84

Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2024 e di 5.500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

3-ter. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza.

L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter del presente decreto».

#### 4.10

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si avvale di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A., la copertura dei costi per le attività svolte da RFI S.p.A. e da ANAS S.p.A. avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede alla sottoscrizione ovvero all'aggiornamento delle convenzioni con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per la definizione delle attività loro affidate e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di cui al secondo periodo sono recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A.»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

#### 4.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ammodernamento del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6*, alle Regioni interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, sono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)*

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

**4.0.4**

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di vigilanza)*

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva, anche finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare anche in relazione ai lavori complementari e connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ferme restando le competenze in materia delle amministrazioni competenti, possono essere stipulati, avvalendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli d'intesa contenenti ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire fenomeni di intermediazione illegittima di manodopera.».

**4.0.5**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)*

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:



- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.0.6 (testo 2)**

[Sironi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)*

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato la necessità di aumentare la capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo, anche al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1, considera i seguenti punti:

- a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali;
- b) coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- c) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

- d) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- e) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026;
- f) coinvolgere Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.
- g) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea Tirano - Bormio - e della linea Calalzo - Cortina;
- h) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.6

#### [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)*

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.8

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis.

*(Rimodulazione intervento linea 2 della Metropolitana di Torino)*

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nei limiti complessivi massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere il quarto periodo.*

#### 4.0.9

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### 4.0.10

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis.

*(Ispettorato nazionale del lavoro)*

1. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 512 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.082.143 per il 2024 e di euro 22.164.285,5 a decorrere dal 2025 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 4.553.400 per il 2024 e di euro 3.228.400 a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 750.000 per il 2024 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.»

#### 4.0.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

#### «Art. 4-bis.

*(Direzione distrettuale del lavoro)*

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in

particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

#### **Art. 4-ter.**

##### *(Procuratore nazionale del lavoro)*

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.».

#### **Art. 4-*quater*.**

##### *(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei

confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

#### **Art. 4-quinquies.**

*(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati."

#### **Art. 4-sexies.**

*(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

**Art. 4-septies.**

*(Procedimento per l'avocazione)*

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati."

**Art. 4-octies.**

*(Dotazioni organiche)*

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

**Art. 4-nonies .**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Art. 4-decies.**

*(Norme transitorie)*

1. Le disposizioni previste dalla presente decreto si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto. La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, per la sua presenza e, in merito al prosieguo dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 17 gennaio.

Comunica, inoltre, che le due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, programmatica 2023 e consuntiva 2022, sulle quali è relatrice la senatrice Murelli, saranno incardinate il prossimo martedì 16 gennaio e il loro esame sarà congiunto con quello del disegno di legge di delegazione europea.

La Commissione conviene.

Il ministro FITTO sottolinea la volontà del Governo di svolgere un proficuo lavoro con la Commissione per una celere approvazione del disegno di legge, che consentirà all'Italia di procedere all'attuazione di numerose direttive in scadenza e di adeguare l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti direttamente applicabili.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, consentendo così di disporre del tempo necessario per la loro predisposizione e per gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio 2023.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, sottolinea l'importanza di una tutela piena dei minori, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Costituzione italiana.

Al riguardo, ritiene fondamentale tenere alta l'attenzione su tutte le ipotesi in cui vengono in rilievo gli interessi del minore alla sua crescita e al suo sviluppo armonioso, che richiedono un impegno costante da parte delle istituzioni.

Sottolinea in particolare i casi, non infrequenti, in cui si verifica il distacco fisico dei figli dai genitori, o da uno di essi, soprattutto qualora vi siano state sottrazioni non consensuali di minori e la loro permanenza forzata all'estero.

In queste situazioni, i diritti di visita dei genitori o del genitore non convivente, così come le decisioni fondamentali riguardanti la vita dei figli, le scelte in merito all'attribuzione della cittadinanza o altri diritti, sono fortemente compressi e sono presi in considerazione soltanto i doveri economici del genitore.

Si tratta di scelte fondamentali per la vita del minore che, una volta trasferito all'estero, sono assunte in via esclusiva dal genitore che lo ha con sé, escludendo quello rimasto in Italia.

Si sono anche verificate situazioni paradossali, come nel caso di un padre, il cui figlio è stato illecitamente trattenuto dalla madre in Armenia, che reclamava i propri diritti nei confronti del figlio e che è stato invece sottoposto anche a procedimento penale in Armenia per l'inadempimento dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

Il tema dei figli sottratti a uno dei genitori suscita quindi forte preoccupazione, con veri e propri casi di sottrazione di minori, irrisolti e in rapido peggioramento, nonostante sentenze italiane, civili e penali, che, in diversi casi, attribuiscono l'affido esclusivo dei bambini al papà o alla mamma italiani: sentenze semplicemente non applicate. Risulta spesso quasi impossibile riprendere i piccoli portati all'estero illecitamente.

Le leggi italiane in materia sembrano ormai inadeguate e manca la collaborazione da parte delle autorità locali straniere. Occorre perciò moltiplicare gli sforzi. Presso la Farnesina, la *Task force* "minori contesi" si impegna quanto più è possibile, ma occorre un salto di qualità nella trattazione di queste delicate e importanti vicende e una riforma urgente di revisione della normativa, oltre che ovviamente una più incisiva *moral suasion* e pressione internazionale tramite il nostro apparato diplomatico.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente relatore e sottolinea l'importanza di fare esplicito riferimento anche ai casi di sottrazione di persone incapaci.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accoglie l'osservazione della senatrice Rojc e si riserva di svolgere le opportune verifiche con le strutture competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, su sollecitazione del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il Presidente assicura una tempistica dell'esame che assicuri i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale** (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, presentato dai senatori Sironi, Di Girolamo e Patuanelli, che, al pari dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, verte sul tema della rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 1 specifica che il disegno di legge detta disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, bene comune e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle acque.

L'articolo 2 elenca le definizioni, mentre l'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale per disciplinare il monitoraggio del consumo del suolo.

L'articolo 4 stabilisce il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, coinvolgendo le regioni e i comuni nel riuso e nella rigenerazione urbana. È inoltre prevista, in via subordinata, la compensazione del consumo di suolo libero con la ri-

permeabilizzazione di aree di pari superficie o altre forme di compensazione ecologica.

L'articolo 5 dispone ai fini del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Inoltre, viene istituito il bilancio ecologico dei comuni, in cui si indica il controvalore economico della perdita o dell'acquisizione di servizi ecosistemici del suolo, misurato in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*) per ogni ettaro di suolo consumato. L'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni.

Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

**(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione**

**(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

**(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione**

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

In particolare, i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva, prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

Si prevedono anche disposizioni volte ad aggiornare la normativa sul contrasto alla diffamazione con riferimento all'uso di *Internet*, con l'obbligo della celere e visibile pubblicazione di smentite o rettifiche, e di rimozione dei contenuti dai motori di ricerca.

I disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura.

La Commissione di merito ha quindi adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466, a prima firma del senatore Balboni, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Esso si compone di 7 articoli. L'articolo 1 reca le modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, estendendone l'applicazione anche ai quotidiani *online* e ai telegiornali e giornali radio. Si prevede una riscrittura dell'articolo 8, sulle rettifiche e smentite, volta a favorire l'immediata riparazione dell'offesa

subita, consentendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza le lungaggini processuali. Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per i quotidiani, per i periodici, per i quotidiani *online*, per la stampa non periodica, per i telegiornali e i giornali radio.

Si introduce l'articolo 11-*bis*, nella legge sulla stampa, in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione del danno derivante dalla diffamazione e degli effetti riparatori, ed è conseguentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 12 sulla riparazione.

Si modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, ma aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000. Se poi la diffamazione è avvenuta con la diffusione di un fatto falso, nella consapevolezza della sua falsità, si applica una multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Sono inoltre previste le pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della interdizione dalla professione di giornalista fino a sei mesi. Tuttavia, l'autore dell'offesa o il direttore editoriale non sono punibili qualora siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa.

Con l'articolo 2 del disegno di legge sono previste modifiche al codice penale, in linea con le predette modifiche alla legge sulla stampa. Segnatamente, è prevista una modifica dell'articolo 57, che disciplina i reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati, e una dell'articolo 595, relativo alle sanzioni per l'illecito penale della diffamazione.

L'articolo 3 reca misure a tutela del soggetto diffamato o leso dal trattamento illegittimo di dati personali, volte a riconoscere alla persona offesa il diritto di ottenere l'eliminazione dai siti *Internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge (diritto all'oblio).

L'articolo 4 propone l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Con riguardo all'articolo 4 si ritiene opportuno svolgere un approfondimento circa la compatibilità di alcune sue disposizioni, con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 17 febbraio 2024.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale, riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Infine, l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri. Su richiesta del senatore [SENSI](#) (PD-IDP), il relatore [SCURRIA](#) (FdI) precisa che non risultano urgenze particolari per l'esame dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( [n. 109](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in

titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE.

A due anni dall'adozione del testo unico, si è reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare disposizioni integrative e correttive. Il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo per i servizi di *media* audiovisivi, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione n. 53 del 2021.

In particolare, viene specificato l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli. L'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 208 del 2021, che si intende integrare e correggere, di cui si evidenziano le seguenti.

Il comma 21 dell'articolo 1 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 introducendo, al comma 4, in ottemperanza alla terminologia introdotta ufficialmente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009 e dall'Europa nel 2010, le parole "persone con disabilità" in luogo di "persone diversamente abili".

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021, contenenti disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808. Nello specifico, ai commi 6 e 7 dell'articolo 41, i riferimenti agli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del nuovo regolamento sui servizi digitali (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* - DSA), che disciplinano la memorizzazione di informazioni e l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Inoltre, è aggiunto il comma 14, che estende l'ambito applicativo della norma, ove compatibile, anche alle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi.

Il comma 35 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021. Nel dettaglio, in assenza di una procedura di partecipazione e trasparenza da applicare ai procedimenti di pianificazione delle reti, finalizzati all'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre, al comma 5 è aggiunta la precisazione che per il caso di specie si applica la norma dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Tale indicazione è rilevante in quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha finora applicato la procedura di consultazione particolare definita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, datata e non più rispondente ai principi di partecipazione e trasparenza ormai intrinseci nell'ordinamento nazionale ed europeo riguardanti la gestione dello spettro radio e codificati via via nel codice del 2003, nella revisione del 2009 e infine nella più recente riforma del 2021, che prevedono per principio un'ampia apertura alle posizioni degli *stakeholders*.

Il comma 37 modifica gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808. Questi articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di *media* lineari (articoli 53-54) e dei fornitori di *media* audiovisivi a richiesta (articolo 55).

Nel dettaglio, tra le modifiche apportate, come suggerito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, si evidenzia la



semplificazione del regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi *media* (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti. In particolare, è stata eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché di aumentarne la percentuale prevista. Al fine di promuovere la produzione delle opere audiovisive di espressione originale italiana, all'articolo 55, comma 8, è stata innalzata dal 50 al 60 per cento la sotto-quota riferita alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi 5 anni.

Il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità. In particolare, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, chiarisce che in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del regolamento europeo.

Il comma 41 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021 inserendo, con il nuovo comma 5-*bis*, una clausola di coordinamento, al fine di chiarire che le disposizioni del testo unico sui *media* audiovisivi non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, le quali tra l'altro introducono disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione *online* e gli altri rischi per la società dell'informazione, a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

L'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui *media* audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria.

Il Presidente assicura che, anche per questo provvedimento, potranno svolgersi gli adeguati approfondimenti.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la rassicurazione sui tempi di esame, a fronte di una sua preoccupazione circa la compresenza, nei lavori della Commissione, di tre questioni di grande rilevanza relative alla libertà di espressione, quali: l'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea, la cosiddetta "norma bavaglio", il provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e la riforma del testo unico sui servizi di *media* audiovisivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

# 1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 911, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, sospeso nella seduta del 24 ottobre, congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 911, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La Commissione conviene.

Su domanda del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ribadisce che l'esame congiunto dei disegni di legge si svolgerà tenendo conto anche dell'iter dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) propone una serie di nominativi di soggetti da audire, in relazione all'articolo 4 relativo alla presunzione d'innocenza, all'articolo 8 relativo ai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e all'articolo 12, sul sistema europeo di quote di emissione di gas serra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la tempistica prevista per l'esame del disegno di legge, nonché il motivo per il quale è all'esame solo questo provvedimento e non anche gli altri disegni

di legge inerenti alla stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce la Commissione di merito ha richiesto il parere della 4ª Commissione su questo disegno di legge in quanto è l'unico assegnatoci. L'esame in ogni caso non presenta profili di particolare urgenza.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

# 1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024  
136ª Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[ZANETTIN](#)

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconfiribilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova *governance* economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater*.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport.

Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge "proroga termini" n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della

concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

***(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede. Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione

dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure. Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria

Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogo e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogo è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II "scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano", dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di "educatore professionale socio-pedagogico" con quella esistente sin dal 1998 di "educatore professionale socio-sanitario".

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifiuto formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027**

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi; considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri; rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17); rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023; valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997**

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7



alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23); rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986**

La 4a Commissione permanente,  
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;
- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;
- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;
- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911**

La 4a Commissione permanente,  
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come

testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;  
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;  
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);  
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:  
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

# 1.4.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 138 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

### 138ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2023. Il predetto documento è stato assegnato, in data di ieri, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. XIII, n. 2).

Ricorda, inoltre, che domani, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 14, presso il Senato, si svolgerà l'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4a, 7a e 8a del Senato con le Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( [n. 109](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che costituisce il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi.

Ricorda che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

Riguardo al tema della promozione delle opere europee, ricorda che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che "g li Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro

*tempo di trasmissione - escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione".*

Propone quindi di segnalare, nelle premesse, l'opportunità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione al 10 per cento della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti, al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera *d*) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023.

Propone, inoltre, di segnalare, sempre nelle premesse, l'opportunità di valutare se rimodulare la sanzione massima di 5.000.000 di euro prevista alla vigente lettera *d*), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro.

Il Presidente relatore, quindi, valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea, illustra uno schema di osservazioni non ostative.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento che apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, su cui le audizioni svolte in Commissione di merito hanno evidenziato criticità. Peraltro, in tale sede, il suo Gruppo ha presentato un parere alternativo i cui contenuti non sono stati presi in considerazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni prima illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, mentre l'articolo 3 stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA.

Propone, con riferimento all'articolo 3, di segnalare la necessità di rinviare l'efficacia della disposizione sulle aliquote IVA ridotte a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa europea a decorrere da tale data.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede il rinvio del voto, tenendo conto che la Commissione di merito sta svolgendo un supplemento di riflessione, anche tenuto conto della necessità di recepire la direttiva citata.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di rinvio, ritenendo inoltre che il provvedimento presenti aspetti di criticità per l'eccessiva semplificazione della normativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1028, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore **MATERA** (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 1028, presentato dalla senatrice Sironi e dai senatori Patuanelli e Di Girolamo, che verte sul tema della rigenerazione urbana e viene quindi congiunto all'esame dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni. L'articolo 3 introduce le disposizioni generali, tra cui il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e gli adempimenti a carico di regioni, province autonome e comuni, con riguardo ai tempi e alle modalità per la pianificazione territoriale.

L'articolo 4 detta disposizioni per le opere pubbliche e l'articolo 5 per i suoli contaminati e per l'uso circolare e sostenibile dei suoli escavati, con una attenzione alla pubblicazione dei dati e al monitoraggio.

L'articolo 6 apporta precisazioni alla definizione di boschi e foreste, disponendo anche misure per il censimento e per la tutela dei boschi di neoformazione. L'articolo 7 obbliga i comuni a dotarsi del "Piano del Verde". L'articolo 8 dispone ai fini della partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana, garantendo ai cittadini la piena informazione.

L'articolo 9 detta i tempi e le modalità per l'introduzione del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici, quale strumento per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale, al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano il monitoraggio del consumo di suolo, nonché delle aree e degli edifici inutilizzati. L'articolo 12, sulla "funzione sociale della proprietà" prevede il ripristino delle condizioni di decoro degli immobili fatiscenti o inutilizzati, con la possibilità per il comune di acquisire il bene in caso di inadempienza del privato.

Con l'articolo 13 viene istituita la banca dati pedologica nazionale e con l'articolo 14 si prevede la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo, coinvolgendo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Gli articoli 15 e 16 disciplinano i "compendi agricoli neo-rurali", su cui svolgere interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi, volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente, in modo da offrire agli stessi un nuovo sviluppo economico e occupazionale. Per tali superfici, è previsto il divieto di cambio di destinazione d'uso dei terreni agricoli.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali. Tra le misure di incentivazione previste dall'articolo 18 si evidenzia la priorità per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, e il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali attraverso la demolizione.

L'articolo 19 prevede sanzioni per i comuni inadempienti e l'articolo 20 gli obblighi di trasparenza degli enti territoriali. Con l'articolo 21 si istituisce il premio della città ecologicamente sostenibile. Infine, gli articoli da 22 a 24 dettano disposizioni di modifica e di abrogazione di norme vigenti, oltre a norme transitorie e disposizioni finali e sull'entrata in vigore, e l'Allegato 1 riporta la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato, funzionale al bilancio ecologico-economico di cui all'articolo 9.

Il relatore ricorda, quindi, i contenuti dello schema di parere già illustrato nella seduta del 21 febbraio scorso, in cui si invita la Commissione di merito a correggere il riferimento al Programma innovativo

della qualità dell'abitare, contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove è indicato come Investimento 2.3 della componente M5C2 (come previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea), mentre andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia un voto favorevole. Tuttavia, poiché il provvedimento prevede spostamenti all'interno del PNRR, che si aggiungono ad altre disposizioni in materia, chiede la possibilità di poterne discutere approfonditamente in Commissione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di rinviare il voto, poiché sono in corso audizioni nella Commissione di merito e poiché l'ultimo disegno di legge congiunto all'esame pone anche questioni nuove da approfondire.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), in riferimento alle considerazioni del senatore Lombardo, ribadisce la richiesta di esaminare la quarta Relazione sul PNRR, ritenendo anche necessaria la presenza del Ministro per poter adeguatamente interloquire.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) si dichiara disponibile a rinviare il voto, in considerazione delle osservazioni emerse.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame, anche tenuto conto della trasmissione alle Camere della quarta Relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, che dovrà essere oggetto di un'attenta valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione**

**(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

**(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

Ricorda anzitutto che il disegno di legge n. 466, adottato come testo base, elimina, all'articolo 1, la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumenta le pene pecuniarie, soprattutto qualora la diffamazione sia consapevolmente falsa.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del provvedimento disciplina anche gli aspetti relativi alla rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati dai prestatori di servizi *online*, prevedendo l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi *online* di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i contenuti ritenuti diffamatori.

A tale riguardo, ritiene necessario rilevare l'entrata in vigore, il 17 febbraio scorso, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE

(regolamento sui servizi digitali). Tale regolamento disciplina, infatti, al capo III, sezioni 1, 2 e 3, e all'articolo 53, gli aspetti relativi alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso l'obbligo di disporre di un meccanismo di segnalazione e di un meccanismo interno di gestione dei reclami, nonché disposizioni relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, mentre l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065 impone al giudice nazionale di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia operato un coordinamento degli articoli 4 e 7 del disegno di legge n. 466, con le citate norme del regolamento (UE) 2022/2065 che disciplinano i medesimi aspetti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) e la senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) osservano che la Commissione di merito ha fissato al 13 marzo il termine per presentare emendamenti e che pertanto non sia urgente votare oggi lo schema di parere, per consentire una più approfondita valutazione, anche tenendo conto degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), pur non essendo contrario alla richiesta di rinvio del voto, osserva che la Commissione è chiamata a dare un parere sugli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea proprio in funzione dell'esame presso la Commissione di merito. Ricorda che spesso la Commissione è stata invitata a esprimersi in modo più tempestivo.

Ribadisce pertanto che l'utilità del parere consultivo sia proprio quella di fornire per tempo un parere sugli aspetti europei, per consentire anche la presentazione di emendamenti che ne tengano conto. In questo caso, il Relatore ha evidenziato due aspetti importanti di compatibilità con la normativa europea, che sarebbe bene trasmettere quanto prima, come contributo alla discussione in sede di merito.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime condivisione con quanto osservato dal Presidente proprio in funzione della pendenza dei termini per presentare emendamenti. Ritiene quindi corretto trasmettere per tempo il contributo alla Commissione di merito.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) condivide il ragionamento, ritenendo tuttavia che la delicatezza dell'argomento, che tocca diritti fondamentali della persona e importanti interessi dei prestatori di servizi *online*, sia tale da far ragionevolmente propendere per lo svolgimento di una ulteriore settimana di approfondimento.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ritiene che sul provvedimento in esame insistano diversi rilievi e aspetti importanti, nell'ambito di un quadro in continua evoluzione come quello degli sviluppi e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale o quello delle piattaforme sociali e d'informazione *online*, che riguardano la vita di tutti noi.

Osserva come non vi sia alcuna urgenza di votare il parere nella seduta odierna e chiarisce che non vi è alcun intento dilatorio sull'esame dei tre disegni di legge, due dei quali sono a firma di senatori del Gruppo del Partito democratico. L'esigenza di rinvio poggia invece solo sulla delicatezza del tema dell'informazione, con le connesse risposte sul piano sanzionatorio, e sul fatto che rinviare di una settimana non comporta alcuna problematicità, tenuto anche conto della scadenza del termine per presentare emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) reitera la richiesta di un breve rinvio del voto, che consente comunque una ulteriore settimana di tempo per l'eventuale elaborazione di emendamenti fondati sul parere della Commissione.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) si dichiara disponibile al rinvio del voto, a condizione che sia preservata l'utilità anche temporale evidenziata dal Presidente.

La senatrice [RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene più utile votare subito.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) richiama l'importanza del provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e ricorda la logica del procedimento legislativo in cui il contributo delle Commissioni consultive è inutile se arriva a conclusione dell'esame in Commissione di merito. Ritiene che il parere proposto dal relatore contenga considerazioni puntuali su cui la Commissione di merito deve avere il tempo per lavorare e che, quindi, sia opportuno votare subito.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide l'opportunità di trasmettere subito il contributo della 4a Commissione, in cui si evidenzia la normativa europea vigente applicabile alla tematica e quindi la necessità di tenerne conto in modo puntuale nel processo legislativo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver espresso il proprio sostegno all'impostazione del provvedimento anche per quanto concerne il profilo sanzionatorio, ritiene, quindi, che vi sia il consenso per procedere al voto.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), preannunciando un voto contrario su un ulteriore provvedimento che ritiene essere punitivo nei confronti dell'informazione. Ritiene quindi di votare in dissenso dal proprio Gruppo e fa appello alle visioni diverse presenti anche in seno alla maggioranza, per riflettere su un provvedimento che consente ampi margini di miglioramento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda che il suo Gruppo ha spesso votato insieme alla maggioranza, ma ritiene in questo caso di doversi astenere perché non vi è stato modo di poter approfondire i contenuti come richiesto. Stigmatizza quindi la fretta procedurale espressa su un provvedimento importante.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi;

ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive, e che la relativa delega legislativa scadrà quindi il 25 marzo 2024;

considerato che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021);

considerato che il comma 37 dell'articolo 1 dello schema di decreto correttivo sostituisce gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Al riguardo, da alcune segnalazioni ricevute è emersa la possibilità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti al 10 per cento, valevole per tutti i servizi media audiovisivi lineari diversi dal servizio pubblico (rispetto al 12,5 per cento di cui al vigente comma 1 dell'articolo 54), nonché al 15 per cento, valevole per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (rispetto al 20 per cento di cui al vigente comma 2 dell'articolo 55); ciò al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera *d*) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023, in cui si indica di prevedere una semplificazione e razionalizzazione del vigente quadro normativo sulla promozione delle opere europee;

considerato, inoltre, che il comma 39 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità.

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, se rimodulare la



sanzione massima prevista alla vigente lettera *d*), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, ove si prevede una sanzione «*da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro*», tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro;

rilevato che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che «*g li Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione*»;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 762**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;

considerato che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, tra cui l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, dell'anzianità dei beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, e la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea;

considerato, inoltre, che l'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore fino a 20.000 euro, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, si ritiene necessario rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa a decorrere da tale data.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 81, 466 E 573**

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria, con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero

costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021;

considerato, in particolare, che i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 22 giugno 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 CEDU, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza;

considerato che i disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura, e che la Commissione di merito ha adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466 come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto;

rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 466, al comma 1, lettera e), modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000 euro, o a una multa tra 10.000 euro e 50.000 euro se la diffamazione è consapevolmente falsa, tuttavia la multa non si applica qualora siano state pubblicate rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa;

considerato che l'articolo 4 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

considerato che l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri;

valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'articolo 4 del disegno di legge n. 466;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 466, che istituisce una procedura di reclamo e di conciliazione stragiudiziale, per chi si ritiene offeso nella propria reputazione da contenuti pubblicati su un servizio della società dell'informazione, si ritiene necessario operare un coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), che si applica dal 17 febbraio 2024 e che disciplina, al capo III, gli aspetti di responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso un meccanismo di segnalazione e di gestione interna dei reclami da parte delle piattaforme *online*, e di risoluzione extragiudiziale delle controversie (capo III, sezioni 1, 2 e 3, e articolo 53);

in riferimento all'articolo 7 del disegno di legge n. 466, che consente al giudice di ordinare restrizioni all'accesso nei contenuti di prestatori di servizi della società dell'informazione, si ritiene necessario assicurare il coordinamento con l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065, che impone di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

# 1.4.2.1.5. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

140ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, svoltasi in Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4a, 7a e 8a del Senato e delle Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati, lo scorso 29 febbraio, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge n. 911, il cui esame, in sede referente presso la Commissione di merito, era stato connesso all'esame congiunto degli altri disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, in materia di rigenerazione urbana, è stato ritirato dalla sua presentatrice, senatrice Elena Sirioni, lo scorso 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori ( [COM\(2023\) 777 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo recante modifiche al regolamento (UE) 2021/1232, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori. Il suddetto regolamento, detto "regolamento provvisorio", stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE ("direttiva *e-privacy*"), con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo, nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali *online* sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico *online* dai loro servizi.

Come spiegato nel considerando n. 10, il regolamento provvisorio intende fornire una soluzione temporanea in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 10, il regolamento provvisorio scadrà il

3 agosto 2024.

Tale quadro giuridico a lungo termine è previsto dalla proposta di regolamento COM(2022) 209 che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, i cuinegoziati interistituzionali, tuttavia, non è certo che si concluderanno in tempo utile prima della scadenza del regolamento provvisorio. È pertanto necessario introdurre, con la proposta in esame, una proroga limitata del regolamento provvisorio, per consentire la prosecuzione delle suddette attività effettuate su base volontaria sino alla conclusione dei negoziati interistituzionali sul regolamento a lungo termine. La proposta mantiene gli impegni assunti nella strategia dell'Unione europea per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori e integra la strategia europea per un *internet* migliore per i ragazzi. La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata nell'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla protezione dei dati personali e sull'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, gli obiettivi della proposta possono essere perseguiti al meglio mediante un regolamento, dato che l'atto modificato è anch'esso un regolamento.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto un intervento a livello di Unione europea è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale, indipendenti dal numero, di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali *online* sui minori e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per continuare a garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. La durata della proroga è limitata a un periodo strettamente necessario per adottare la legislazione a lungo termine, quale ragionevolmente valutabile al giorno d'oggi tenendo conto in particolare dello stato attuale dei negoziati e delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade l'8 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ( [COM\(2023\) 769 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore nel mercato interno e delle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

L'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali, hanno prodotto spesso situazioni in cui tali animali sono nati, sono stati allevati e venduti o adottati in condizioni dannose per il loro benessere. Ciò si ripercuote anche sulla concorrenza commerciale tra gli allevatori, a danno di quelli che attuano *standard* di livello elevato per il benessere degli animali. Inoltre, i consumatori si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquisito.

Parallelamente, si è sviluppato il commercio illegale di cani e gatti, anche a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali che consenta di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a pratiche di allevamento non controllate che spesso comportano sofferenze di cani e gatti.

Quantitativamente, risulta che nel 2021 i cittadini dell'Unione europea (UE) possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti. Secondo un'indagine condotta da Eurobarometro nel 2023, il 74

percento dei cittadini europei è a favore di una maggiore protezione del benessere degli animali, mentre nel Consiglio Agricoltura e pesca del 21 febbraio 2022, 20 Stati membri hanno invitato la Commissione a introdurre una normativa comune dell'Unione europea per la detenzione e la vendita a fini commerciali di cani, comprese norme armonizzate in materia di tracciabilità.

La proposta di regolamento, pertanto, intende stabilire un quadro normativo organico con i seguenti obiettivi: garantire norme minime comuni in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti (compresi i negozi di animali da compagnia e i rifugi per animali); migliorare la tracciabilità dei cani e gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione; garantire condizioni di parità tra gli operatori che detengono e immettono sul mercato cani e gatti in tutta l'UE; promuovere le competenze degli addetti alla custodia degli animali; integrare le norme esistenti per l'importazione di cani e gatti.

La base giuridica è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica agricola comune, e nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare le differenze nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di benessere degli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta prevede solo prescrizioni minime - essenziali per il funzionamento del mercato interno e tali da non andare al di là di quanto necessario - in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti. Inoltre, sono esclusi dall'applicazione gli allevamenti di dimensioni molto piccole e agli allevatori che producono meno di un certo numero di cucciolate l'anno, che sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di immetterli sul mercato. Alcune disposizioni in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), poi, non si applicano ai rifugi che non hanno finalità di lucro. Analogamente, l'obbligo di registrare gli animali e dotarli di *microchip* non è previsto per le persone fisiche che forniscono occasionalmente cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi *online*.

Infine, la normativa di armonizzazione minima consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 15 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Senato della Repubblica Ceca ha concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha emesso un parere motivato, di contrarietà al principio di sussidiarietà, ritenendo che alcune armonizzazioni, come quelle su temperatura, spazio disponibile, illuminazione, non hanno impatto diretto sul mercato interno.

Lo scorso 15 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della Salute, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) evidenzia come alcune disposizioni della proposta appaiano molto rigorose nella delimitazione degli ambiti di tutela degli animali interessati e dei presidi per garantirli. Si potrebbero quindi determinare oneri - soprattutto con riferimento alle prescrizioni in materia di alloggiamento - che andrebbero valutati con attenzione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene importante approfondire i temi posti dalla proposta in esame, anche eventualmente mediante un confronto con gli operatori del settore. Ritiene utile anche un coinvolgimento delle altre Commissioni competenti.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) assicura la sua piena disponibilità a svolgere i necessari approfondimenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che apporta modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

La modifica si rende necessaria poiché dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si desume l'urgenza e la necessità di adeguare la normativa sulle aree protette introdotta dalla legge n. 394 del 1991, alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla normativa europea sul ripristino della natura (COM(2022) 304), di prossima approvazione, e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640). In particolare, la Strategia europea sulla biodiversità evidenzia che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.

Il disegno di legge in esame recepisce alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, aggiornando la normativa e mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione.

In particolare, l'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto nel 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 e l'articolo 5 apportano modifiche di coordinamento normativo, mentre l'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-bis, che disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco: il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti. Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, mediante l'intesa tra il Presidente della regione e il Ministro, sulla terna da quest'ultimo proposta dal Ministro. Si prevede inoltre l'incompatibilità della carica di Presidente con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici. Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il

compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco). Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la relativa vigilanza siano coordinati dalla polizia ambientale regionale.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale, e l'articolo ne amplia il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad affidare ad apposito comitato l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi, prevedendo che, per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco, l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette e l'articolo 16 introduce il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 elimina il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevede che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione.

L'articolo 18 sostituisce i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei parchi. L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e sorveglianza, e l'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene importante svolgere i più ampi approfondimenti sul provvedimento in esame, anche tenendo conto dell'*iter* in sede di Commissione di merito. Invita, in particolare, il relatore ad una attenta analisi dei profili di rilevanza per l'ordinamento europeo.

Si sofferma poi sull'articolo 9, inerente alle Comunità del Parco, ritenendo opportuno un chiarimento sul loro ruolo come organi consultivi e propositivi degli Enti Parco e sulla portata del loro parere obbligatorio, se cioè vincolante o non vincolante.

Ritiene altresì utile un chiarimento sulle Comunità montane, e in particolare sul loro ruolo come riferimento istituzionale di interessi specifici.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### **(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a regolamentare le competizioni videoludiche, in considerazione del fatto che l'innovazione tecnologica e la sempre più ampia connettività alla rete *internet* hanno determinato negli ultimi decenni una

larghissima diffusione dei videogiochi, che non si limitano più ad essere usati individualmente, ma con l'organizzazione di vere e proprie competizioni nazionali e talvolta internazionali.

La necessità di una regolamentazione scaturisce quindi dal quanto mai vasto panorama di attori che operano in questo settore (editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori, spettatori), dalla necessità di garantire loro adeguate tutele, nonché dal fatto che nel nostro Paese non esiste ancora una disciplina giuridica in materia.

Il disegno di legge si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge, stabilendo che la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, in attuazione degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione, dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

L'articolo 2 reca le definizioni che sono rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile), di editori videoludici, nonché di giocatore professionista e amatoriale.

L'articolo 3 stabilisce le tipologie di competizione videoludica, distinguendo tra quelle che si svolgono: in persona, a distanza, in Italia e quelle transnazionali.

L'articolo 4 mira a salvaguardare i minori. Nel dettaglio, esso vieta la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni, mentre prevede che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. In conformità al regolamento (UE) 2016/679 (erroneamente indicato come "regolamento (CE) n. 679/2016"), l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata, della suddetta autorizzazione.

Quanto ai minori che abbiano compiuto 14 anni o 16 anni, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di 2.500 euro e di 5.000 euro, sempre previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

L'articolo 5 obbliga i soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione, di durata triennale, presso la piattaforma telematica messa a disposizione Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche, che prevedono la corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro, sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la suddetta piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che in caso di competizioni videoludiche che prevedano un premio corrisposto in denaro o sotto forma di altra utilità si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, prevedendo forme di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche sia ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e che i giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche non possano scommettere, neanche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme introdotte dal presente



disegno di legge.

L'articolo 13 reca le disposizioni finali.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime le sue forti perplessità su quanto previsto dal provvedimento in esame, con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica e di educazione culturale.

Altrettanta perplessità esprime con riferimento al previsto inquadramento lavorativo di giocatori e lavoratori, di cui la gran parte è minorenni. Chiede, pertanto, la possibilità di svolgere un approfondimento sul disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sulla richiesta, ricordando tuttavia che il compito della Commissione si limita alla valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.